



Regolamento

della Società Italiana Terapia con onde d'urto (S.I.T.O.D.)

Art. 1

Quote associative

I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale

1.1 L'importo della quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea Generale.

1.2 La quota annuale attuale è di € 60,00 per i Soci Ordinari, la quota sociale viene ridotta del 50% nel caso di associati iscritti ad una scuola di specializzazione, previa certificazione di iscrizione alla specialità.

1.3 La quota deve essere versata entro il primo trimestre dell'anno in corso e comunque precedentemente alle iniziative promosse dall'Società, per poter godere dei benefits previsti.

1.4 I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa.

Art. 2 Iscrizione e permanenza

2.1 La domanda di ammissione alla Società da parte dei Soci Ordinari può essere o presentata direttamente alla Segreteria delegata o inviata tramite posta elettronica indirizzata al Presidente dell'Associazione, accompagnata dalla presentazione di due Soci.

2.2 La domanda deve contenere:

- dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo per corrispondenza, indirizzo posta elettronica, recapiti telefonici, CF, PEC)
- autocertificazione del titolo di studio (Laurea in Medicina e Chirurgia; Laurea in Odontoiatria, Laurea in Medicina Veterinaria e Laurea nelle Professioni Sanitarie: Fisioterapia, Infermieristica, Tecniche di radiologia; più eventuali Diplomi di Specializzazione)
- breve curriculum vitae
- copia del versamento della quota annuale

2.3 Le domande di ammissione vengono valutate dal Consiglio Direttivo e ratificate nel corso della prima Assemblea utile.

2.4 In caso di mancata accettazione della domanda di ammissione la quota associativa versata verrà restituita al soggetto richiedente.

Art. 3 Indirizzi

È fatto obbligo agli associati di tenere informata la Segreteria della Associazione degli eventuali cambiamenti di indirizzo e domicilio.

Art. 4 Cessazioni

4.1 I Soci iscritti che non intendono più fare parte della Associazione debbono comunicarlo alla Segreteria. Il recesso decorre dalla data di comunicazione.

4.2 Altresì i Soci Ordinari morosi nel pagamento di due annualità, che non si fossero messi in regola entro il 31 dicembre del secondo anno saranno considerati decaduti – il loro nominativo verrà rimosso dal sito web della società

4.3 Gli Associati che, con la loro condotta commettano azioni contrarie ai fini istituzionali perseguiti dall'Ente o ritenuti indegni di appartenere alla Società, possono essere segnalati per la esclusione, da parte di qualsiasi iscritto, al Consiglio Direttivo, il quale deciderà tenendo conto della relazione Collegio dei Probiviri. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato. L'associato radiato non può essere più ammesso.



Art. 5 Elezioni degli Organi Associativi

5.1 Tutti i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di voto per le elezioni degli organismi istituzionali.

5.2 Le operazioni di voto per il rinnovo delle cariche istituzionali si svolgeranno nel corso dell'Assemblea Generale Ordinaria o Straordinaria.

5.3 L'elenco dei candidati alle varie cariche sociali dovrà essere affisso a cura della Segreteria delegata.

5.4 È possibile esprimere una sola preferenza per le cariche di Vice-Presidente e Segretario-Tesoriere, fino ad un massimo di sei preferenze per la carica di Consigliere, fino ad un massimo di tre preferenze per la carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti e per la carica di membro del Collegio dei Probiviri.

5.5 Il seggio elettorale è composto da un Presidente, un Segretario, tre Scrutatori tutti scelti tra gli Associati Ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa e nominati dal Consiglio Direttivo (d'ora in avanti indicata come Commissione Elettorale).

5.6 Il seggio deve rimanere aperto ininterrottamente per almeno 6 ore.

5.7 Dopo 4 ore dall'apertura del seggio, il Presidente ne ordina la chiusura consentendo il voto unicamente a coloro che al momento sono presenti nei locali dove si svolgono le operazioni elettorali, dopo di che iniziano le operazioni di spoglio.

5.8. Al termine delle operazioni di voto, si procede al controllo del numero delle schede utilizzate e delle schede non utilizzate; al controllo del numero dei votanti dalle firme apposte sul tabulato che deve essere pari a quello delle schede utilizzate. Terminate queste operazioni inizia il conteggio delle preferenze fino all'esaurimento delle schede. Conclusi i conteggi il risultato definitivo viene riportato su un'apposita scheda. Tale scheda dovrà essere firmata dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori e viene consegnata al Presidente della Società che ne darà lettura durante l'Assemblea Ordinaria proclamando i nuovi eletti alle cariche sociali.

5.9 Le schede dovranno essere conservate fino alla votazione successiva.

5.10 La scheda che presenti segni o scritte diverse dal solo contrassegno sul quadratino del candidato prescelto viene annullata.

5.11 In caso di parità per qualsiasi carica dovrà essere effettuato un ballottaggio sempre con le medesime modalità di cui ai punti precedenti.

Art. 6 Eleggibilità agli Organi Associativi

L'eleggibilità del Socio agli Organi Associativi: Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri, è vincolata ad una effettiva partecipazione all'attività sociale e ad un effettivo impegno in tema di terapia con onde d'urto.

Si definisce tale requisito soddisfatto sulla base della verifica di tutti i seguenti requisiti:

- iscrizione come socio alla SITOD da almeno 3 anni consecutivi,
- partecipazione ad almeno 2 Congressi Nazionali negli ultimi 6 anni,
- partecipazione ad almeno 1 Corso di Certificazione SITOD negli ultimi 6 anni,
- pubblicazione di almeno un lavoro scientifico su riviste impattate.

Art. 7 Compiti dei Revisori

7.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri.

7.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolare tenuta della contabilità; controlla i bilanci preventivi e consuntivi e redige apposita relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

7.3 I Revisori dei Conti riferiscono per iscritto al Consiglio Direttivo tutte le volte che quest'ultimo lo richieda e possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma solo in funzione consultiva.

Art. 8 Compiti dei Probiviri

8.1 I Probiviri valutano e adottano le relative decisioni sulle eventuali questioni insorte anche:

- su richiesta del Presidente della Società che sottopone la questione al Consiglio Direttivo;



- su domanda di uno o più Soci;
 - su propria motivata e documentata iniziativa, preventivamente comunicata per il necessario assenso, al Consiglio Direttivo.
- 8.2** La composizione di ogni eventuale controversia è affidata al Collegio dei Probiviri.
- 8.3** Il Collegio può rifiutare di aprire un'istruttoria comunicandone i motivi agli interessati.
- 8.4** Il Collegio dei Probiviri al momento dell'apertura dell'istruttoria ne dà comunicazione, per il tramite della Segreteria, al Socio denunciante e al Socio denunciato, invitandoli a fornire chiarimenti per iscritto e a tenere sull'argomento, eventualmente, una specifica audizione. Tale audizione è riservata esclusivamente ai Soci interessati.
- 8.5** Il Collegio dei Probiviri, nel più breve tempo possibile, e in ogni caso nel termine massimo di sessanta giorni dalla notifica della vertenza, deve comunicare le proprie conclusioni al Consiglio Direttivo.
- 8.6** Eventuali documentate richieste di proroga da parte del Collegio dei Probiviri saranno sottoposte al Consiglio Direttivo con lettera spedita entro cinquanta giorni dalla notifica della vertenza al Collegio stesso.
- 8.7** Le spese sostenute dal Collegio, per acquisizione di documentazione, visione di filmati, di interviste televisive o radiofoniche ecc., saranno sostenute dal/dai Socio/Soci che su sua/loro istanza avrà/avranno dato luogo al procedimento.
- 8.8** Eventuali procedimenti pendenti allo scadere del mandato del Collegio in carica, saranno devolute al Collegio subentrante al quale parteciperà, soltanto come relatore, il Presidente del Collegio uscente.
- 8.9** Il/i componente/i del Collegio dei Probiviri ha/hanno l'obbligo di rinunciare a far parte del Collegio tutte le volte che si possono prospettare situazioni di conflitto di interesse rispetto ad uno o tutte le parti coinvolte nella controversia di cui deve/devono occuparsi. In simili situazioni il/i componente/i che ha/hanno rinunciato sarà/saranno sostituiti con il/i Past President precedente/i.
- 8.10** Il Collegio dei Probiviri emette un giudizio inappellabile e commina una sanzione nei confronti dell'Associato come previsto dallo Statuto.
- 8.11** I Probiviri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma solo in funzione consultiva.

Art. 9 Assemblea Straordinaria

Le Assemblee Straordinarie saranno convocate a norma di Statuto con avviso pubblico e tramite avviso sul sito dell'Associazione almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della riunione.

Art. 10 Relazione esterne

Il Consiglio Direttivo promuove le relazioni culturali con le altre Associazioni Scientifiche e cura inoltre gli opportuni contatti con Enti Pubblici o Poteri Pubblici sia centrali che locali (Ministeri, Regioni ecc.).

Art. 11 Congresso Nazionale ed altre attività scientifiche

11.1 Il Congresso Nazionale ha luogo ogni due anni e viene organizzato dal Presidente uscente che ha facoltà di rinunciare rimettendo al Consiglio Direttivo la decisione della sede, dell'organizzatore e delle eventuali collaborazioni con altre società scientifiche.

11.2 Tutti gli iscritti potranno richiedere di partecipare ai lavori scientifici del Congresso inviandone richiesta entro la data stabilita dal Presidente del Congresso.

11.3 Il Consiglio direttivo può proporre riunioni congiunte con altre Società.

Art. 12 Corsi e patrocinii

12.1 Il Comitato Scientifico potrà valutare la concessione dei patrocinii ad iniziative esterne alla Società unicamente se il programma definitivo dell'evento medesimo è stato inviato almeno 3 mesi prima dello svolgimento dell'evento, a condizione che sia prevista la presenza di un membro della Direzione della Società nel programma dell'evento, in qualità di moderatore o relatore.

12.2 I programmi scientifici degli eventi patrocinati dalla Società devono essere sottoposti al Comitato Scientifico almeno 3 mesi prima dello svolgimento dell'evento. Il Comitato scientifico deve esprimere un parere motivato ed eventuali osservazioni in merito. Il Consiglio Direttivo deve ratificare quanto espresso dal Comitato Scientifico



alla prima riunione utile oppure per via telematica.

12.3 La concessione del patrocinio prevede l'inserimento del logo SITOD sul materiale divulgativo dell'evento e una quota ridotta riservata ai soci SITOD.

12.4 Il logo della Società Italiana Terapia con onde d'urto (S.I.T.O.D.) è di esclusiva proprietà della Società stessa e il suo utilizzo in caso di patrocinio di eventi deve essere esplicitamente approvato dalla Società e non può essere utilizzato in alcun modo per fini personali sia on-line che off-line.

Art. 13 Segreteria

La Segreteria della Società amministra il patrimonio Associativo e perciò:

- cura la riscossione delle quote di ammissione e delle quote sociali, registrando i pagamenti ed inviando ricevuta elettronica via mail ai soci
- provvede al saldo delle fatture di spese fatte per conto della Associazione, vistate per la liquidazione del Segretario;
- provvede alla relazione al Consiglio Direttivo del resoconto finanziario in tempo utile perché questo possa essere controllato anche dai Revisori dei Conti ed essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale in seduta amministrativa.

Art. 14 Rappresentanze regionali

14.1 Sono istituite Rappresentanze Regionali in rapporto al numero di Soci ed alla vicinanza geografica.

14.2 Il Consiglio Direttivo potrà rivalutare, con cadenza biennale, il numero e la distribuzione geografica delle Rappresentanze Regionali.

14.3 Sono istituite le Rappresentanze Regionali:

- Piemonte - Valle Aosta
- Lombardia
- Veneto - Trentino Alto Adige – Friuli V.G.
- Liguria
- Emilia-Romagna
- Toscana - Umbria
- Marche - Abruzzo - Molise
- Lazio
- Campania - Calabria
- Puglia -Basilicata
- Sicilia
- Sardegna

14.4 Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina un Referente delle singole Rappresentanze Regionali che ha il compito di coordinarne l'attività e di mantenere i rapporti con il CD.

14.5 Il Referente dura in carica due anni e può essere riproposto per un successivo mandato.

Art. 15 Sede

L'Associazione ha sede e rappresentanza legale in Napoli presso la Facoltà di Dipartimento di Chirurgia, Endocrinologia, Ortopedia e Riabilitazione via S. Pansini n.5, 80131 Napoli.